



Pescara, 10 settembre 2025

Circolare n. 10

Prot. n. 14159 / 2025

Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
p.c. al DSGA

OGGETTO: validità dell'anno scolastico e assenze in deroga - a.s. 2025/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 14, c. 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 che recita: *“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”*

VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 avente a oggetto: *“Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”*

CONSIDERATO che, in casi eccezionali debitamente motivati e documentati, sono ammesse deroghe al suddetto limite, purché tali deroghe, a giudizio del Consiglio di Classe, non compromettano la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;

VISTO il d.lgs. 62/2017 e, in particolare, l'art. 5;

VISTA la circolare ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017;

VISTA la delibera n. 03 del Collegio docenti del 01/09//2025

RENDE NOTO

che per la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria del secondo ciclo di istruzione.

Per l'anno 2025/26 il limite massimo di assenze è stabilito nel seguente modo:

CLASSI	Monte ore annuale	Numero massimo ore assenza (25%)
BIENNIO	952	238
	986 (classe con curvatura biotecnologica)	246
TIRENNIO	1020	255



LICEO Scientifico Statale "LEONARDO da Vinci"
Via Colle Marino, 73 – 65125 PESCARA

tel. 085-2058310 - E-mail: peps01000c@istruzione.it PEC: peps01000c@pec.istruzione.it



Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Pertanto, per le studentesse e gli studenti per i quali, in sede di scrutinio finale, viene accertata la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe dispone la non ammissione alla classe successiva senza procedere alla valutazione degli apprendimenti.

Questa Istituzione ha stabilito le seguenti **deroghe alle assenze**:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificazioni di strutture pubbliche (gravi patologie, ricoveri prolungati e/o frequenti), terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza (ad esempio: conservatorio);
- assenza per rientro nel Paese di provenienza;
- situazioni di particolare disagio familiare o sociale di cui il Consiglio di Classe è a conoscenza, su valutazione del Consiglio di Classe stesso;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- assenza nel giorno successivo ad attività didattiche che prevedano il rientro oltre la mezzanotte.

I docenti sono tenuti a registrare con la massima accuratezza la presenza degli studenti per garantire una rendicontazione puntuale delle assenze.

Il Coordinatore di Classe verifica periodicamente il numero di ore di assenza di ciascuno studente, permettendo così di attuare, come previsto dalla normativa, un'informazione preventiva tempestiva e periodica ai genitori in caso di frequenza scolastica irregolare.

Nelle classi in cui non è individuato un Coordinatore, le suddette attività rientrano tra gli adempimenti di tutti i docenti.

Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire dal giorno 11/09/2025 (data di inizio dell'anno scolastico) fino al 09/06/2026 incluso (data di termine dell'anno scolastico).

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Stefania Petracca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa e
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93)